



COMUNE DI MARTA

Provincia di Viterbo

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEGLI ORMEGGI ALL'INTERNO DELL'AREA PORTUALE IN PROSSIMITA' DELL'INCILE DEL FIUME MARTA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 18/03/2026

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di Applicazione.....	3
Art. 2 – Definizioni.....	3

TITOLO II – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

Art. 3 – Condizioni per le assegnazioni e avviso pubblico.....	4
Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande.....	4
Art. 5 – Casi di esclusione delle domande.....	5
Art. 6 – Diritto di riserva degli ormeggi disponibili.....	6
Art. 7 – Categorie con diritto di precedenza per la formazione della graduatoria.....	6
Art. 8 – Modalità di formazione della graduatoria.....	6
Art. 9 – Graduatoria e pubblicità.....	7
Art. 10 – Durata della graduatoria.....	7

TITOLO III – CARATTERISTICHE DI CONCESSIONE

Art. 11 – Adempimenti dei Gestori per i servizi portuali (o Direzione Portuale).....	7
Art. 12 – Spazi acquei, categorie dei natanti e tariffe.....	8
Art. 13 – Sostituzione del Natante.....	9
Art. 14 – Decadenza e Revoca della concessione.....	9

TITOLO IV – DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI, DIVIETI E RESPONSABILITA'

Art. 15 – Disciplina degli ormeggi.....	10
Art. 16 – Obblighi e Divieti.....	11
Art. 17 – Regole di circolazione.....	12
Art. 18 – Regole di comportamento.....	13
Art. 19 – Manutenzioni.....	13
Art. 20 – Responsabilità.....	14
Art. 21 – Sorveglianza.....	14
Art. 22 – Risarcimento danni tra privati.....	14
Art. 23 – Furti a bordo.....	14
Art. 24 – Inagibilità.....	14
Art. 25 – Occupazioni abusive.....	14
Art. 26 – Sanzioni Amministrative e Organo Comunale di Vigilanza.....	15

TITOLO V – NORME FINALI E ABROGAZIONI

Art. 27 – Norme di rinvio.....	15
Art. 28 – Entrata in vigore.....	15
Art. 29 – Abrogazioni.....	15

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il Comune di Marta gestisce le aree portuali con affaccio sul Lago di Bolsena presenti sul territorio comunale, in virtù della Determinazione n. G04817 del 29/04/2021 della Regione Lazio, ed in attuazione dell'art. 17, comma 27 della L.R.14 agosto 2017, n. 9.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento costituiscono regole generali di immediata applicazione per il corretto utilizzo dei posti di ormeggio presso il Porto turistico posto in prossimità dell'incile del Fiume Marta, alle quali dovranno conformarsi obbligatoriamente i gestori dei servizi portuali per conto dell'amministrazione comunale, tutti gli assegnatari degli ormeggi, tutti coloro che godono, a qualsiasi titolo, dei servizi e dei beni presenti nello specchio d'acqua portuale, nonché per tutti coloro che comunque sono in transito o sostano nell'area medesima, anche in maniera occasionale.

Ferme soltanto le competenze degli organi dell'Amministrazione dello Stato, della Regione Lazio e dell'Amministrazione Provinciale, l'applicazione e l'osservazione del presente Regolamento vengono assicurate e controllate dall'Amministrazione Comunale di Marta che provvederà altresì al controllo ed al coordinamento dei servizi effettuati da terzi per suo conto.

Gli incaricati alla gestione dei servizi di ormeggio sono tenuti a comunicare agli Organi Comunali di Vigilanza qualsiasi inadempienza al presente Regolamento. L'Organo Comunale di Vigilanza dovrà intervenire tempestivamente per verificare eventuali violazioni e per applicare le sanzioni approvate.

L'Amministrazione Comunale può adottare provvedimenti particolari a carico degli utenti ivi compreso l'allontanamento sia del natante che dei responsabili, quando questi non abbiano osservato le norme di comportamento stabilite dal presente Regolamento.

Art. 2 – Definizioni

Per una migliore comprensione del presente Regolamento, nonché per una migliore individuazione di soggetti e definizioni, si intende per:

- **Concessionario:** l'Amministrazione Comunale di Marta, titolare della concessione demaniale per la gestione dell'area portuale;
- **Gestore o Direzione Portuale:** l'Amministrazione Comunale di Marta o, se presente, la ditta/società affidataria del servizio di gestione degli ormeggi e dei servizi portuali;
- **Utente o Assegnatario:** la persona fisica e/o giuridica, oppure l'Ente, temporaneamente assegnataria del posto di ormeggio e dei relativi servizi portuali;
- **Organo Comunale di Vigilanza:** La Polizia Locale od altro Organo Comunale, addetti alla vigilanza sull'osservazione delle discipline di cui al presente Regolamento, nonché all'irrogazione delle relative sanzioni;
- **Natante:** unità di navigazione da diporto, a vela o a motore, autorizzata all'ormeggio dal Concessionario, fino ad una lunghezza massima fuori tutto (tutti gli ingombri compresi ad esclusione del motore fuoribordo) di metri 9,00;
- **Posto di Ormeggio:** porzione di specchio acqueo assegnato dal Concessionario all'Utente, in maniera temporanea, per lo stazionamento e l'uso del Natante;
- **Lunghezza massima:** la lunghezza misurata fuori tutto, ovvero la lunghezza misurata comprensiva di tutti gli ingombri (delfiniere e musoni di prua, spiaggette e plancette di poppa, etc.), ad esclusione del motore fuoribordo;
- **Larghezza massima:** la larghezza misurata fuori tutto, ovvero la larghezza misurata nel punto di massimo ingombro (comprensiva di bottazzo, battagliola, tientibene, etc);
- **Pescaggio:** la porzione del Natante che rimane immersa nell'acqua, ovvero la porzione al di sotto della linea di galleggiamento;
- **Tariffa:** la quota annuale che l'Utente deve corrispondere al Concessionario per l'assegnazione dell'ormeggio e per l'utilizzo dei servizi portuali;

TITOLO II - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

Art. 3 – Condizioni per le assegnazioni e avviso pubblico

Il Diritto d'uso dei posti d'ormeggio disponibili viene assegnato a singole persone fisiche e/o giuridiche, oppure Enti, che risultano proprietari dei natanti attraccati agli ormeggi.

Il Comune assegna temporaneamente gli spazi acquei per ormeggio, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico predisposto secondo le indicazioni contenute nel presente regolamento.

L'avviso pubblico deve contenere:

- Le modalità e i termini di presentazione delle domande;
- Il contingente degli spazi acquei disponibili, suddivisi per categorie e dimensioni del natante, tra residenti e non residenti nel Comune di Marta;
- Le procedure di assegnazione degli spazi acquei, i criteri per la formazione della graduatoria, con l'indicazione delle precedenza e delle riserve di spazi acquei;
- Le modalità e i termini di pagamento delle Tariffe connesse all'assegnazione degli spazi acquei;
- I casi in cui viene meno il diritto di assegnazione;
- Le norme generali riguardanti i divieti;
- Il richiamo al presente regolamento per tutti gli adempimenti, casistiche, norme generali e quant'altro in riferimento alle assegnazioni dei posti d'ormeggio;

L'avviso pubblico per l'assegnazione degli spazi acquei per ormeggio deve essere pubblicato all'Albo pretorio per trenta giorni consecutivi durante il periodo indicato per la presentazione delle domande e pubblicato sul sito istituzionale del Comune, al link: <https://comune.marta.vt.it/home>.

Decorsi i termini per la presentazione delle domande e fino ad emanazione del successivo avviso pubblico per l'assegnazione degli ormeggi, sarà comunque possibile presentare domanda per l'assegnazione di un ormeggio, con le stesse modalità indicate nell'avviso pubblico. Le domande pervenute oltre i termini dell'avviso pubblico saranno aggiunte in coda alla graduatoria approvata per l'assegnazione degli ormeggi in base all'ordine di presentazione, secondo i criteri di precedenza e di riserva stabiliti dall'avviso pubblico e secondo la categoria di appartenenza dei natanti.

Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande

La domanda per l'assegnazione degli ormeggi deve essere compilata e spedita secondo le modalità indicate dal Concessionario nell'avviso pubblico

Ogni utente può presentare una sola domanda e per un solo natante.

La domanda deve contenere obbligatoriamente:

1) I seguenti dati relativi al richiedente:

- a) I dati anagrafici: cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita;
- b) Il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica, attraverso i quali l'Utente riceverà eventuali comunicazioni e/o diffide, relative all'assegnazione dell'ormeggio, da parte del Concessionario;
- c) I dati relativi alla residenza anagrafica dei cittadini italiani: via e numero civico, comune, provincia e C.A.P.;
- d) I dati per i residenti all'estero: Comune di residenza, nazionalità, località, indirizzo e domicilio in Italia;
- e) I dati del richiedente per società, enti pubblici, associazioni: denominazione e tipo di ente, codice fiscale/partita IVA, sede legale, amministratore o legale rappresentante, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC);

2) I seguenti dati relativi al natante:

- a) La specificazione del tipo di unità di navigazione: a vela o a motore;
- b) La specificazione delle caratteristiche del natante: marca e modello del natante, marca e modello del motore;
- c) La specificazione delle dimensioni in lunghezza e in larghezza fuori tutto, comprensive di tutti gli ingombri;

3) I seguenti dati relativi allo spazio acqueo richiesto:

- a) La specificazione delle dimensioni dello spazio acqueo richiesto per il natante da individuarsi tra le diverse categorie di cui all'art. 12;

Si precisa che la dimensione dello spazio acqueo richiesto dovrà essere compatibile con le dimensioni, fuori tutto, del natante per il quale si richiede l'ormeggio.

Il natante dovrà avere dimensioni pari o inferiori a quelle dello spazio acqueo richiesto.

Oltre ai dati sopra indicati la domanda deve essere corredata obbligatoriamente della seguente documentazione:

- a) la dichiarazione di potenza del motore o il certificato d'uso del motore o il documento sostitutivo;
- b) la polizza d'assicurazione del motore in corso di validità, obbligatoria per la responsabilità civile per danni a terzi (*limite di garanzia minimo 2.500.000 euro*);
- c) il documento di identità del richiedente in corso di validità;
- d) almeno una fotografia della vista laterale del Natante per il quale si richiede l'assegnazione da lo stesso risulti ben identificabile;
- e) l'autodichiarazione, ai sensi dell'Art. 77, D.P.R. 28.12.2000, n. 445, inerente l'obbligo di:
 - e.1) essere proprietario dell'unità di navigazione;
 - e.2) accettare l'ormeggio assegnato senza riserve;
 - e.3) non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l'uso della concessione;
 - e.4) provvedere al pagamento della Tariffa entro il periodo stabilito dall'avviso pubblico;
 - e.5) comunicare tempestivamente al Concessionario la sostituzione del Natante oggetto di concessione, che potrà avvenire solo dopo il perfezionamento della concessione, per l'eventuale variazione delle tariffe;
 - e.6) non aver presentato per lo stesso Natante altre domande né per se stesso né in nome di contitolari, familiari o altro;
 - e.7) di dare il consenso al Concessionario, al raccoglimento ed al trattamento dei dati personali.

Il Concessionario si riserva di effettuare tutti i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fatte dall'Utente in fase di presentazione della domanda, nonché sulla verifica della corrispondenza del Natante, e delle sue dimensioni, con la documentazione presentata.

Art. 5 – Casi di esclusione delle domande

Le domande presentate con modalità diverse da quelle indicate nell'avviso pubblico non potranno essere considerate valide e, pertanto, saranno escluse dalla procedura di assegnazione. E' fatto obbligo di presentare una sola domanda per Natante, ed una sola domanda per persona fisica e/o giuridica, oppure per Ente, pena l'esclusione di tutte le istanze presentate dal singolo soggetto e per ciascun Natante.

In caso di più persone fisiche, giuridiche od Enti, proprietari del Natante, la domanda dovrà essere presentata da una sola di queste.

Non saranno accolte le domande mancanti dei dati e/o della documentazione di cui al precedente articolo 4.

Nel caso di richieste di assegnazione valide, ma prive dei documenti attestanti i diritti di riserva di cui al successivo articolo 6, verrà meno il diritto di riserva richiesto.

Le dichiarazioni mendaci, rilasciate dall'Utente ai fini dell'ottenimento dell'ormeggio, in seguito ad accertamento del Concessionario, determinano l'esclusione dalla graduatoria. La richiesta di assegnazione dell'ormeggio non impegna il Concessionario al rilascio della prevista concessione se non nell'ambito delle procedure di cui agli articoli seguenti del presente Regolamento.

Non potranno ottenere l'autorizzazione all'ormeggio i Natanti che non rispecchiano i requisiti indicati nel presente Regolamento e/o le capacità ricettive del porto.

Art. 6 – Diritto di riserva degli ormeggi disponibili

Il Comune di Marta appone una riserva su una quota degli ormeggi, a titolo gratuito, per le seguenti categorie che ne facciano richiesta:

- a) 1% degli ormeggi disponibili, fino ad un massimo di 3 ormeggi disponibili, per gli organi di vigilanza e soccorso, quali: Carabinieri, Polizia Provinciale, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Croce Rossa Italiana, Protezione Civile.

Il Comune di Marta appone una riserva su una quota degli ormeggi, a titolo oneroso, per le seguenti categorie che ne facciano richiesta:

- b) 1% degli ormeggi disponibili, fino ad un massimo di 3 ormeggi disponibili, per le associazioni nautiche sportive dilettantistiche operanti all'interno del bacino del Lago di Bolsena, purché regolarmente iscritte L.N.I., F.I.V., C.O.N.I.;
- c) 1% degli ormeggi disponibili, fino ad un massimo di 3 ormeggi disponibili, per i soci comproprietari della Comunione Immobiliare Isola Martana, purché venga attestata da documentazione circa l'effettiva quota di partecipazione alla società;
- d) 1% degli ormeggi disponibili, fino ad un massimo di 3 ormeggi disponibili, per i soggetti rientranti nelle categorie svantaggiate di cui alla Legge 104/92 e ss.mm.ii. con invalidità superiore al 65%, purché venga attestata da idonea documentazione rilasciata dalla ASL territoriale di competenza;
- e) 1% degli ormeggi disponibili, fino ad un massimo di 3 ormeggi disponibili, per Natanti adibiti al servizio turistico di trasporto persone, purché venga attestata la validità dell'attività tramite documentazione rilasciata dagli organi competenti;

Art. 7 – Categorie con diritto di precedenza per la formazione della graduatoria

Nell'ambito del procedimento istruttorio per l'assegnazione degli ormeggi, si dovranno adottare i seguenti criteri di precedenza:

1. Residenti nel Comune di Marta;
2. Non residenti nel Comune di Marta, proprietari di immobili a destinazione abitativa ricadenti nel territorio comunale (presentando documentazione aggiornata che attesti l'effettiva titolarità dell'immobile);
3. Non residenti nel Comune di Marta;

Art. 8 – Modalità di formazione della graduatoria

Dopo aver definito le precedenze e le riserve, di cui ai precedenti articoli 6 e 7, nonché la suddivisione delle domande per categorie e dimensioni dei natanti, gli ormeggi verranno assegnati secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande; tutte le domande valide, presentate oltre il termine stabilito dall'avviso pubblico, che non rientreranno in assegnazione, rimarranno comunque in graduatoria in attesa di eventuale futuro subentro. Il natante dovrà avere dimensioni compatibili con le tipologie previste nel presente Regolamento e nell'avviso pubblico.

Le assegnazioni degli ormeggi di cui alla graduatoria approvata saranno a cura del gestore dei servizi portuali.

Art. 9 – Graduatoria e pubblicità

Ai fini della formazione della graduatoria provvisoria degli assegnatari di un ormeggio dovrà essere costituita una Commissione Giudicatrice, con il compito di espletare le operazioni di controllo e suddivisione delle domande.

La Commissione Giudicatrice per l'espletamento dei compiti di cui sopra verrà nominata da parte del Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico Manutentiva.

Dopo l'esperimento delle operazioni di controllo e suddivisione delle domande, il Concessionario, tramite la Commissione di cui sopra, redige una graduatoria provvisoria degli assegnatari di un ormeggio, suddivisa per categoria e dimensioni dei natanti;

Dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli assegnatari di un ormeggio saranno tenuti al pagamento della relativa tariffa, suddivisa per categoria, nonché alle eventuali integrazioni documentali richieste dal Concessionario, entro il termine fissato da quest'ultimo.

Il Responsabile del Servizio, successivamente al pagamento delle tariffe ed all'eventuale perfezionamento delle richieste di integrazione, nonché successivamente all'assegnazione degli ormeggi a cura del gestore dei servizi portuali, con proprio provvedimento, procederà all'approvazione della graduatoria definitiva ed al rilascio, per ogni singolo assegnatario, della concessione del posto di ormeggio.

La graduatoria degli assegnatari di un posto d'ormeggio resta aperta fino ad esaurimento degli ormeggi disponibili.

La graduatoria dei non assegnatari in attesa di eventuale futuro subentro resta aperta fino alla scadenza della graduatoria stessa, ovvero fino alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico per l'assegnazione dei posti di ormeggio.

Qualora un assegnatario rinunci all'ormeggio assegnato, nonché qualora il Concessionario revochi l'ormeggio ad un assegnatario, quest'ultimo viene assegnato al primo richiedente in posizione utile nella graduatoria interessata dalla predetta rinuncia, redatta in base alla categoria e dimensione degli spazi acquei.

Art. 10 – Durata della graduatoria

La graduatoria per la concessione degli ormeggi avrà una durata di **anni quattro**, dopodiché il Concessionario procederà alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico, salvo diverse disposizioni degli organi competenti in materia di sicurezza della navigazione e di disciplina della circolazione nautica nelle acque interne.

TITOLO III - CARATTERISTICHE DI CONCESSIONE

Art. 11 – Adempimenti dei Gestori per i servizi portuali (o Direzione Portuale)

I Gestori o Direzione Portuale, incaricati dal Concessionario per la gestione degli ormeggi e dei servizi portuali, devono provvedere a:

- a) pulizia quotidiana delle banchine e dei pontili galleggianti, comprese le scogliere artificiali, nonché al recupero di eventuali oggetti affondati all'interno dell'area;
- b) sorveglianza e controllo circa l'osservazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento, da parte degli utenti assegnatari degli ormeggi, o comunque da parte di tutti coloro che sono in transito o sostano nell'area portuale, anche in maniera occasionale;
- c) sorveglianza e controllo circa le modalità di smaltimento dei rifiuti da parte degli utenti assegnatari di un posto di ormeggio, o comunque da parte di tutti coloro che sono in transito o sostano nell'area portuale, anche in maniera occasionale, nonché all'eventuale abbandono di rifiuti da parte degli stessi e/o da parte di persone estranee all'utilizzo dell'area portuale;

- d) tempestiva segnalazione all'Organo Comunale di Vigilanza circa l'inosservanza delle disposizioni previste dal presente Regolamento, da parte dei soggetti indicati alle lett. b) e c), per applicazione dei relativi provvedimenti sanzionatori;
- e) dispensa di un servizio di reception, assistenza e cortesia sia agli utenti assegnatari di un posto di ormeggio, sia agli utenti che utilizzano temporaneamente le strutture ed i servizi presenti all'interno dell'area portuale;
- f) cura del ricevimento dei natanti, assistenza nello svolgimento delle operazioni di varo e alaggio, nonché eventuale assistenza nelle operazioni di ormeggio e disormeggio, con il seguente orario:
 - mattino 08:30 ÷ 13:00
 - pomeriggio 14:30 ÷ 19:00
- g) garantire la reperibilità, anche fuori dell'orario di cui alla lettera f), al fine di consentire l'utilizzo dello scivolo di varo e alaggio, previo precedente accordo;
- h) guardiana diurna e sorveglianza notturna fino al 31 ottobre di ogni anno;
- i) disponibilità di un recapito telefonico con persona addetta a rispondere, almeno durante il servizio di custodia obbligatoria del porto, e con segreteria telefonica e/o altro mezzo di reperibilità nel rimanente orario;
- j) assegnare i posti di ormeggio, successivamente alla formazione della graduatoria provvisoria, per formazione ed approvazione della graduatoria definitiva, nonché per rilascio della concessione del posto di ormeggio;
- k) controllare annualmente la regolarità dell'assegnazione degli ormeggi, prima dell'effettiva occupazione degli stessi da parte degli assegnatari, tramite esibizione della validità della polizza e della ricevuta di pagamento della tariffa;
- l) adozione delle misure necessarie per la messa in sicurezza delle strutture e dei servizi portuali da eventuali rischi e pericoli per l'incolumità delle persone;
- m) fornitura di una barca di servizio necessaria per l'assistenza ai natanti ormeggiati all'interno dell'area portuale.

Art. 12 – Spazi acquei, categorie dei natanti e tariffe

Ai fini della definizione dello spazio demaniale occupato dai natanti al momento dell'assegnazione del posto di ormeggio, ed ai fini del calcolo del canone annuale viene considerato lo "specchio acqueo" definito dalla classificazione delle diverse "Categorie di Natanti" e nello specifico:

CAT.	CLASSIFICAZIONE	DIMENSIONI DEL NATANTE (FUORI TUTTO)
R1	RESIDENTI	Lunghezza fino a 5,50 metri Larghezza fino a 2,20 metri
R2	RESIDENTI	Lunghezza oltre 5,50 metri e fino a 6,50 metri Larghezza oltre 2,20 metri e fino a 2,50 metri
R3	RESIDENTI	Lunghezza oltre 6,50 metri e fino a 9,00 metri Larghezza oltre 2,50 metri
NR1	NON RESIDENTI	Lunghezza fino a 5,50 metri Larghezza fino a 2,20 metri
NR2	NON RESIDENTI	Lunghezza oltre 5,50 metri e fino a 6,50 metri Larghezza oltre 2,20 metri e fino a 2,50 metri
NR3	NON RESIDENTI	Lunghezza oltre 6,50 metri e fino a 9,00 metri Larghezza oltre 2,50 metri

Il parametro di riferimento per determinare le dimensioni del natante deve essere misurato prima della scelta della categoria di appartenenza ai fini della compilazione della domanda di assegnazione di un ormeggio. Tale misurazione va effettuata sulla base dell'ingombro fuori tutto, ossia considerando le dimensioni complessive comprensive di ogni sporgenza ad esclusione del motore fuoribordo, senza fare riferimento alle misure di omologazione, al fine di evitare criticità nell'assegnazione preventiva dei posti barca.

Il numero dei posti di ormeggio messi a disposizione dal Concessionario, suddiviso per ciascuna categoria di natanti, è quello stabilito dalla Giunta Comunale al momento dell'approvazione dello schema di Avviso Pubblico per l'assegnazione degli ormeggi.

L'importo delle tariffe relative ai posti di ormeggio messi a disposizione dal Concessionario, è quello stabilito dalla Giunta Comunale al momento dell'approvazione dello schema di Avviso Pubblico per l'assegnazione degli ormeggi, da intendersi comprensivo dell'Iva di legge e della quota relativa al Canone Demaniale Regionale.

All'utente assegnatario del posto di ormeggio viene attribuito un numero identificativo, mediante titolo del pontile e del numero dell'ormeggio, (es. A1-12 = pontile A1 posto 12, contando in senso orario a partire dai posti lato terraferma o comunque dal lato sinistro).

All'interno dell'area portuale è vietato l'ormeggio 2.5.

All'interno dell'area portuale è inoltre vietato l'ormeggio di natanti a motore, e/o natanti a vela con deriva fissa, con pescaggio superiore a metri lineari 0,60.

Art. 13 – Sostituzione del Natante

Eventuali sostituzioni del natante per il quale è stata rilasciata la concessione dell'ormeggio sono consentite, a condizione che:

- a) l'utente assegnatario comunichi con tempestività, comunque prima dell'effettiva occupazione dell'ormeggio, le caratteristiche e le dimensioni del nuovo natante, per eventuale adeguamento della tariffa alla nuova categoria di appartenenza; nel caso in cui la sostituzione avvenga con natante di dimensioni inferiori alla categoria precedentemente assegnata, nulla è dovuto dal Concessionario a titolo di rimborso;
- b) il nuovo natante non superi la lunghezza massima stabilita di 9,00 metri; in tal caso il Concessionario procede con la revoca del posto di ormeggio ed all'assegnazione al primo richiedente che abbia posizione utile, mediante scorrimento della graduatoria interessata dalla predetta revoca.

Art. 14 – Decadenza e Revoca della concessione

Il Concessionario può dichiarare la decadenza e/o revocare la concessione:

- a) per il mancato pagamento delle tariffe entro i termini stabiliti annualmente dal Concessionario;
- b) per il rifiuto ad occupare il posto di ormeggio assegnato dal Concessionario;
- c) per cessione a terzi del posto di ormeggio assegnato, o comunque per l'uso di uno spazio da parte di soggetti diversi dall'assegnatario, anche se con il consenso dello stesso;
- d) per lo scambio dei posti di ormeggio fra assegnatari, se non preventivamente autorizzato dal Concessionario, unicamente per cause motivate e circostanziate relative alla sicurezza, alla salute ed alla incolumità delle persone;
- e) per sostituzione del natante, con relativa occupazione del posto di ormeggio, senza la preventiva autorizzazione del Concessionario;

- f) per sostituzione del natante oggetto della concessione con nuovo natante di dimensioni superiori alla lunghezza massima stabilita di 9,00 metri;
- g) per comportamenti all'interno dell'area portuale non conformi alla corretta convivenza ed alla buona immagine dell'approdo, sia da parte degli assegnatari che dei suoi eventuali ospiti, che non pregiudichino la sicurezza o la tranquillità degli altri utenti;
- h) per gravi comportamenti all'interno dell'area portuale che provocano danneggiamento alle strutture fisse e/o mobili, o che provocano danneggiamento ai natanti ormeggiati;
- i) per utilizzo permanente del natante come attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito dell'ormeggio;
- j) per dichiarazioni mendaci atte a certificare il possesso dei requisiti al fine dell'assegnazione di un posto di ormeggio, nonché false dichiarazioni nella scelta della categoria di appartenenza del natante per il quale si richiede l'assegnazione;
- k) per mancanza, o scadenza, della polizza per responsabilità civile derivante dall'uso del natante;
- l) per rinuncia spontanea all'assegnazione del posto di ormeggio, anche a seguito della vendita del natante oggetto di assegnazione, senza sostituzione dello stesso;
- m) per mancato sgombero del posto di ormeggio, nel caso in cui lo stesso venga disposto dal Concessionario, per lo svolgimento di attività di rilevante interesse per la collettività, nonché per esigenze legate alla gestione e/o alla manutenzione delle strutture, in qualsiasi momento dell'anno e per tutto il periodo disposto dal Concessionario;
- n) per sversamento nelle acque dell'area portuale di liquidi quali: carburanti, oli, saponi, solventi e rifiuti di vario genere;
- o) per occupazione prolungata del posto di ormeggio con natanti in stato di abbandono, o comunque con natanti danneggiati;
- p) per mancato pagamento delle sanzioni di cui al successivo art. 26 entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento sanzionatorio;
- q) per ogni altro caso di inadempimento previsto dall'art. 16;
- r) per ogni altro caso previsto dalle leggi vigenti e per motivi di interesse pubblico.

Il Concessionario, accertata la sussistenza di una delle cause sopra indicate, può revocare in qualsiasi momento il diritto d'uso del posto di ormeggio, riservandosi il diritto al risarcimento degli eventuali danni causati dall'assegnatario o dai suoi ospiti.

Nel caso di rinuncia o revoca della concessione, non è dovuto alcun rimborso da parte del Concessionario.

TITOLO IV – DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI, DIVIETI E RESPONSABILITA'

Art. 15 – Disciplina degli ormeggi

All'interno dell'area portuale è vietato l'ormeggio di natanti a remi, o comunque sprovvisti di propulsione a vela o a motore.

Nel caso di occupazione dell'ormeggio per periodi inferiori a quello della concessione annuale, non verrà corrisposto alcun rimborso dal Concessionario per il periodo di mancato utilizzo.

Prima dell'effettiva occupazione del posto di ormeggio l'assegnatario deve necessariamente provvedere al pagamento della tariffa relativa alla categoria di appartenenza, esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento ai Gestori dei servizi portuali.

La vendita a terzi del natante oggetto della concessione non comporta per l'acquirente il diritto d'occupazione del posto di ormeggio, ma dovrà eventualmente formulare una nuova domanda per l'assegnazione.

In caso di morte del concessionario, il diritto all'ormeggio viene trasferito agli eredi nuovi proprietari del natante, tramite specifica e tempestiva richiesta di subentro al Concessionario, il quale provvederà alla volturazione del posto di ormeggio assegnato.

L'uso di uno spazio da parte di soggetti diversi dell'assegnatario, anche se con il consenso dello stesso, comporta l'automatica decadenza dell'assegnazione.

L'ormeggio dei natanti è consentito esclusivamente in maniera perpendicolare alle strutture galleggianti mobili ed alle banchine fisse, preferibilmente con la poppa rivolta verso le strutture; unicamente per i natanti a vela, l'ormeggio può essere consentito anche con la prua rivolta verso le strutture.

Non è consentito l'ormeggio in prossimità delle strutture galleggianti ai natanti con forma tipica per la pesca tradizionale, per i quali sono stati previsti appositi alaggi presso la spiaggia interna all'area portuale.

Nel caso di decadenza e/o revoca del posto di ormeggio, l'assegnatario deve provvedere allo sgombero dello stesso nei tempi stabiliti dal Concessionario, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 26.

L'assegnatario deve provvedere ad assicurare stabilmente il natante al posto di ormeggio, con utilizzo di proprie cime di ormeggio, aventi un diametro minimo di 8 mm per natanti fino a 6 metri di lunghezza, nonché un diametro minimo di 12 mm per natanti di lunghezza da 6 metri a 9,00 metri.

Il natante, durante l'uso del posto di ormeggio assegnato deve essere provvisto di almeno due parabordi per lato, comunque commisurati alla sua dimensione, lungo le murate dello stesso, al fine di prevenire eventuali danneggiamenti ai natanti vicini.

Nel caso in cui il natante sia dotato di motore fuoribordo, durante l'uso del posto di ormeggio assegnato deve avere il piede in posizione verticale, al fine di prevenire danneggiamenti alle strutture ed ai natanti vicini.

Il Concessionario si riserva, in caso di svolgimento di attività di rilevante interesse per la collettività e/o di emergenze di qualsiasi natura, nonché per esigenze legate alla gestione e/o alla manutenzione delle strutture, di ordinare lo sgombero del posto di ormeggio, in qualsiasi momento dell'anno e per tutto il periodo disposto dal Concessionario, con l'esclusione di eventuali richieste di risarcimento o riduzioni tariffarie da parte dell'utente assegnatario per la sospensione dell'uso del posto di ormeggio.

Il Gestore, o Direzione Portuale, è tenuto ad ammonire verbalmente gli utenti assegnatari che non ottemperino ad una delle disposizioni sopra descritte; qualora l'utente assegnatario, a seguito dell'ammonizione verbale da parte del Gestore, non provveda all'adempimento di quanto disposto dallo stesso, possono essere applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 26.

Art. 16 – Obblighi e Divieti

E' fatto assoluto divieto all'interno dell'area portuale:

- a) di svolgere qualsiasi attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito dell'ormeggio assegnato o dell'approdo, anche a bordo o tramite natanti che non rientrino tra quelle autorizzate all'ormeggio o all'approdo o predisposte dall'Ente;
- b) di cedere a terzi il diritto d'uso e la sub-concessione dell'ormeggio;
- c) di scambiare i posti di ormeggio fra assegnatari, se non autorizzato dal Concessionario;
- d) di occupare i posti di ormeggio con natanti di dimensioni superiori alla lunghezza massima stabilita di 9,00 metri (ad esclusione del motore fuoribordo);
- e) di sversare nelle acque dell'area portuale liquidi quali: carburanti, oli, saponi, solventi e rifiuti liquidi di vario genere;

- f) di abbandonare rifiuti di qualsiasi genere all'interno dell'area portuale e/o ai piedi dei contenitori;
- g) di praticare la balneazione, il surf, le immersioni nell'intera area portuale e nelle sue immediate vicinanze;
- h) di praticare la pesca in prossimità delle strutture galleggianti mobili e sulla parte interna delle banchine in calcestruzzo che delimitano l'area portuale;
- i) di eseguire lavori di manutenzione e/o riparazione ai natanti che possano causare inquinamenti o rumori molesti;
- j) di occupare gli spazi adibiti all'ormeggio con natanti in stato di abbandono, o comunque con natanti danneggiati;
- k) di ormeggiare natanti di qualsiasi genere fuori dalle zone destinate a tale scopo, nonché davanti agli scivoli di varo e alaggio;
- l) di posa di infrastrutture all'interno dei porti (scalette d'accesso, anelli, bitte di ormeggio, copertoni, paracolpi, ecc.) salvo preventiva autorizzazione del Concessionario.

E' fatto obbligo agli assegnatari di un posto di ormeggio all'interno dell'area portuale:

- a) di comunicare al Concessionario tutte le variazioni delle informazioni riportate nella domanda di assegnazione (dati anagrafici, recapiti, polizze, etc.);
- b) di occupare esclusivamente il posto di ormeggio assegnato dal Concessionario;
- c) di tenere il piede del motore abbassato, nel caso di natante con motore fuoribordo;
- d) di comunicare al Concessionario il trasferimento del natante, in caso di vendita a terzi, per revoca dell'assegnazione e successivo scorrimento della graduatoria;
- e) di comunicare al Concessionario la sostituzione del natante, per eventuale adeguamento della tariffa alle dimensioni del nuovo natante;
- f) di rimuovere immediatamente il natante a propria cura e spese, nel caso in cui lo stesso affondi nell'ambito della struttura portuale;
- g) di presentare, al Gestore o Direzione Portuale, la ricevuta di avvenuto pagamento della tariffa annuale prima dell'effettiva occupazione del posto di ormeggio assegnato, e se richiesto, di esibire allo stesso il tagliando della polizza d'assicurazione del motore per la verifica di validità annuale;
- h) di liberare immediatamente il posto di ormeggio, qualora venga disposto dal Concessionario, per attività di pubblico interesse o per esigenze legate alla gestione e/o alla manutenzione delle strutture;

Art. 17 – Regole di circolazione

Le manovre di ormeggio e disormeggio dei natanti, il transito nei canali adiacenti alle strutture galleggianti, ed il transito nei corridoi di entrata ed uscita dall'area portuale devono essere effettuati con motore al minimo.

I natanti in manovra di disormeggio non possono immettersi nei canali di transito adiacenti alle strutture galleggianti, qualora altri natanti siano in transito negli stessi canali e/o in manovra di ormeggio.

I natanti in transito nei corridoi di entrata non possono immettersi nei canali adiacenti alle strutture galleggianti, qualora altri natanti siano in uscita e/o in manovra di disormeggio.

I natanti in transito nei canali adiacenti alle strutture galleggianti non possono immettersi nei corridoi in uscita, qualora altri natanti siano in transito sullo stesso corridoio in uscita.

I natanti che transitano nei corridoi di uscita dall'area portuale hanno la precedenza sui natanti che transitano nei corridoi di entrata.

I natanti a vela devono transitare all'interno dell'area portuale unicamente a vele chiuse, utilizzando il motore come unica propulsione.

Art. 18 – Regole di comportamento

Ai fini di un comportamento adeguato all'uso dei posti di ormeggio, conforme alla corretta convivenza tra gli utenti assegnatari, nonché nel rispetto della buona immagine dell'approdo, gli utenti assegnatari devono scrupolosamente osservare le seguenti regole:

- a) rispettare le “regole di circolazione” di cui al precedente art. 17 durante il transito e le manovre all'interno dell'area portuale;
- b) rispettare le modalità di gestione e raccolta differenziata dei rifiuti vigente sul territorio comunale, utilizzando gli appositi contenitori messi a disposizione dal Concessionario;
- c) salvaguardare la pulizia del lago e dell'area portuale;
- d) non abbandonare in prossimità delle strutture galleggianti mobili e delle banchine fisse, anche se temporaneamente, teli di copertura, taniche, biciclette e/o monopattini elettrici, oggetti e/o rifiuti di qualsiasi natura e specie;
- e) non utilizzare le colonnine di erogazione acqua ed energia elettrica, messe a disposizione dal Concessionario, per lavaggio dei natanti all'interno dell'area portuale;
- f) non provocare rumori molesti di qualsiasi natura e specie, compreso l'ascolto di musica ad alto volume;
- g) evitare rumori derivanti dallo sbattere delle drizze contro l'albero dei natanti a vela;
- h) mantenere una condotta tale da non provocare disturbo agli altri utenti assegnatari dei posti di ormeggio, nonché mantenere un atteggiamento garbato nel rispetto delle norme di convivenza civile.

Art. 19 – Manutenzioni

Le manutenzioni ordinarie dell'area portuale e delle strutture poste al suo interno vengono eseguite direttamente dal Concessionario, o attraverso ditte incaricate, o attraverso enti gestori dei servizi qualora ne venga affidata la gestione a terzi.

Il Concessionario si riserva, per esigenze legate alla gestione e/o alla manutenzione delle strutture, di ordinare lo sgombero del posto di ormeggio, in qualsiasi momento dell'anno e per tutto il periodo disposto dal Concessionario, con l'esclusione di eventuali richieste di risarcimento o riduzioni tariffarie da parte dell'utente assegnatario per la sospensione dell'uso del posto di ormeggio.

Sono vietati all'interno dell'area portuale i lavori di manutenzione e/o riparazione di natanti che possano causare inquinamenti ambientali e/o rumori molesti.

Gli utenti proprietari dei natanti provvedono alla buona manutenzione dei loro natanti, sono tenuti a prestare la sorveglianza e le cure del caso, in particolare durante i giorni di avverse condizioni meteorologiche e quando il livello del lago tende a modificarsi.

I natanti in cattivo stato di manutenzione, abbandonate o affondate, devono essere rimossi dal proprietario; qualora questo non ottemperi tempestivamente alla rimozione, saranno rimossi dall'incaricato del Concessionario ad oneri e spese del proprietario, con conseguente revoca dell'assegnazione del posto di ormeggio.

Si considerano abbandonati i natanti non rimossi nei termini disposti dal Concessionario, successivamente all'avvenuta esposizione dell'ordinanza di rimozione all'albo pretorio comunale e nei luoghi pubblici del comune.

I beni rimossi sono conservati in apposite aree per un massimo di trenta giorni. Decorso tale termine, senza che nessuno ne abbia richiesto la restituzione, il Concessionario entra nel pieno possesso del bene, il quale può essere smaltito o messo all'asta.

Il Concessionario introita le somme derivanti dall'alienazione dei beni rimossi.

Art. 20 – Responsabilità

Gli utenti assegnatari di un posto di ormeggio sono responsabili dei guasti e/o danneggiamenti arrecati dai loro natanti alle altre unità di navigazione, alle strutture mobili e fisse, nonché alle attrezzature portuali.

L'uso dell'area portuale avviene a rischio proprio dell'utente.

Il proprietario del natante è responsabile dei danneggiamenti che lo stesso causi, all'interno dell'area portuale, sia ai manufatti che agli altri natanti, anche se ciò avviene per motivi meteorologici occasionali o comunque non dipendenti dalla volontà del concessionario.

I proprietari che affidino il loro natante a terzi, sono responsabili personalmente per eventuali danni causati.

Il Concessionario non assume alcuna responsabilità in caso di avarie, incagliamenti, incendi, furti, danni e/o manomissioni ai natanti, siano essi causati da persone, da animali o da eventi naturali.

I Gestori dei servizi portuali, o Direzione Portuale, devono essere messi immediatamente al corrente degli eventi sopra menzionati.

Ai natanti non assegnatari del posto di ormeggio fisso è consentito unicamente l'attracco temporaneo ai pontili, nonché in prossimità dello scivolo, per manovre di imbarco e sbarco veloce.

Art. 21 – Sorveglianza

Il Concessionario, tramite i propri incaricati, o tramite il Gestore, vigilerà sulla effettiva e costante osservanza delle disposizioni fissate nel presente regolamento.

I proprietari dei natanti e/o gli utilizzatori degli stessi, su richiesta degli incaricati, devono esibire la documentazione comprovante la regolarità dell'assegnazione dell'ormeggio.

Art. 22 – Risarcimento danni tra privati

Il Concessionario non risponde di alcuna perdita, manomissione e/o danno subito dai natanti ormeggiati all'interno dell'area portuale, o per cose e fatti imputabili a terzi.

Art. 23 – Furti a bordo

Il Concessionario non risponde di eventuali furti compiuti a bordo dei natanti ormeggiati all'interno della struttura portuale, pertanto è preferibile che gli utenti assegnatari siano muniti di idonea estensione della polizza a copertura dei furti, nonché adottino idonee misure per prevenire eventuali furti a bordo.

Art. 24 – Inagibilità

In caso di inagibilità dell'area portuale per escursioni anomale del livello d'acqua, oppure per manutenzioni ordinarie e/o straordinarie, l'utente assegnatario del posto di ormeggio non può vantare alcuna pretesa di sorta dal Concessionario.

Art. 25 – Occupazioni abusive

Nel caso di occupazione abusiva di qualsiasi ormeggio con natanti od altro genere di materiale, si procederà all'ingiunzione alla rimozione entro 48 ore, contestualmente all'applicazione della sanzione amministrativa da €. 50,00 ad €. 500,00, al proprietario, qualora sia noto o comunque identificabile.

In ogni caso sarà applicata la rimozione coattiva di quanto abusivamente lasciato sull'ormeggio e sul pontile.

Le spese e gli oneri di rimozione e custodia saranno addebitate al trasgressore e all'obbligato in solido.

Trascorsi 30 giorni dalla rimozione il natante od altro genere di materiale entra nel pieno possesso del Concessionario e può essere smaltito o messo all'asta.

Art. 26 – Sanzioni amministrative e Organo Comunale di Vigilanza

La vigilanza sul rispetto della disciplina sulla navigazione, l'accertamento, la contestazione e la notificazione delle violazioni spettano a tutte le Forze dell'Ordine presenti sul territorio lacuale ed alla Polizia Locale.

Ferme restando le norme sanzionatorie già disciplinate per le violazioni delle disposizioni legislative sull'applicazione dei provvedimenti penali, sull'inquinamento ambientale di cui al D. Lgs. 152/2006, sulla navigazione di cui al R. D. 327/1942 e al D. Lgs 171/2005, nonché al Regolamento provinciale per la sicurezza della navigazione e di disciplina della circolazione nautica nelle acque interne, ogni violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00, tenuto conto della gravità e della recidività dell'infrazione commessa.

La reiterazione accertata della medesima infrazione, comporterà l'avvio delle procedure per la revoca della concessione disciplinata dall'art 14.

In caso di mancato pagamento della sanzione entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di ricevimento della notifica, il Concessionario può dichiarare la decadenza della concessione come disciplinato dall'art. 14.

Organo Comunale di Vigilanza

Fatti salvi i poteri delle forze di polizia operanti nel bacino lacustre, all'interno dell'area portuale e nelle aree ed acque direttamente prospicienti il territorio comunale, è affidata alla Polizia Locale la sorveglianza e la prevenzione degli abusi che potrebbero verificarsi, nonché l'istruttoria del procedimento sanzionatorio amministrativo.

TITOLO V – NORME FINALI E ABROGAZIONI

Art. 27 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme in materia di navigazione di cui al “Regolamento per la sicurezza della navigazione e di disciplina della circolazione nautica nelle acque interne della Provincia di Viterbo”, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 17/07/2025, nonché tutte le norme specifiche nazionali in vigore.

Art. 28 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi del vigente Testo Unico n. 267/2000.

Art. 29 – Abrogazioni

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il precedente Regolamento per l'utilizzo e la gestione degli ormeggi nel porto di interesse comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 08.04.2019.